



*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sulle novità recentemente introdotte dal legislatore*

## **BONUS 200 EURO**

### **Lavoratori dipendenti**

A **condizione** che abbiano fruito dell'esonero dello 0,80% (art. 1 c. 121 L. 234/2021) sui contributi a loro carico per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022 e che attestino di non essere titolari del bonus in quanto contemporaneamente appartenenti anche ad altre categorie che lo ricevono d'ufficio dall'INPS (quali pensionati o beneficiari del RdC), i lavoratori dipendenti riceveranno **“in via automatica”** il bonus con le retribuzioni erogate **nel mese di luglio 2022**.

Il bonus spetta una sola volta, anche se si è titolari di **più rapporti di lavoro**; i datori di lavoro che anticipano il trattamento lo porteranno a conguaglio con le denunce contributive mensili, seguendo le istruzioni che saranno fornite dall'INPS; l'indennità non è cedibile, pignorabile o sequestrabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini dell'accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali. *Tale indennità è riconosciuta in via automatica, **previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18***, della quale fornirà istruzioni lo studio.

I lavoratori **domestici**, a domanda, riceveranno il bonus direttamente dall'INPS.

### **Titolari di pensione o assegno sociale, pensioni di invalidità, misure di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022**

A questi soggetti, a condizione che siano residenti in Italia e dispongano di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a € 35.000 per l'anno 2021, il bonus sarà erogato **d'ufficio**

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI*  
*RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

[www.domenicofabbri.it](http://www.domenicofabbri.it)

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

[https://www.youtube.com/channel/UC\\_jPcC\\_mnD\\_LC95Kzi6yppw?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber)

[www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri](http://www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri)

dall'INPS o dall'ente previdenziale dal quale normalmente ricevono la prestazione previdenziale o assistenziale “principale”; gli enti erogheranno il bonus sulla base delle informazioni di cui dispongono, fermo restando che il requisito reddituale sarà soggetto a successiva **verifica** e gli eventuali indebiti saranno notificati agli interessati entro un anno dalla verifica stessa.

### **Percettori di NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola**

Il bonus sarà erogato direttamente dall'INPS.

### **Collaboratori coordinati e continuativi**

A **condizione** che il **contratto** di collaborazione sia **attivo** alla data del **18 maggio 2022**, i collaboratori coordinati e continuativi già iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, che non siano titolari di trattamenti pensionistici o assistenziali per i quali è già prevista l'erogazione d'ufficio, il bonus sarà concesso dall'INPS a domanda.

### **Nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza**

A **condizione** che nel nucleo non vi siano soggetti percettori del bonus ad altro titolo, il bonus sarà accreditato d'ufficio dall'INPS con la mensilità di RdC di luglio 2022.

### **Percettori delle indennità per COVID-19**

I soggetti che abbiano già percepito le indennità previste dai Decreti “Sostegni” e/o “Sostegni-bis”, rispettivamente di € 2.400 e € 1.600, vedranno accreditato il bonus **in via automatica** da parte dell'INPS.

Al di fuori di queste ipotesi, **il beneficio sarà erogato a domanda** alle seguenti categorie:

- lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti o dello spettacolo che nel 2021 abbiano svolto attività per almeno 50 giornate (50 contributi giornalieri per i lavoratori dello spettacolo) e siano titolari di un reddito ai fini IRPEF non superiore a € 35.000;

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI*  
*RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

[www.domenicofabbri.it](http://www.domenicofabbri.it)

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

[https://www.youtube.com/channel/UC\\_jPcC\\_mnD\\_LC95Kzi6yppw?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber)

[www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri](http://www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri)



- titolari, nel 2021, di rapporti di lavoro autonomo occasionale, privi di partita IVA con accredito di almeno un contributo mensile per lo stesso anno e già iscritti alla Gestione Separata;
- incaricati delle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva con reddito superiore a € 5.000 nel 2021, iscritti alla Gestione Separata presso l'INPS.

### **Condizioni per l'erogazione del bonus**

Il Decreto Aiuti, all'art. 32 c. 17, stabilisce che le indennità di € 200 “di cui ai commi da 9 a 16 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'art. 31 comma 4”. Si tratta delle **denunce contributive mensili** e la norma richiamata riguarda i lavoratori dipendenti che ricevono l'anticipazione del bonus da parte dei datori di lavoro. Si deve rilevare che nei commi da 9 a 16 sono inclusi, per esempio, anche i **percettori di NASPI**, per i quali naturalmente non vi sono denunce contributive in assenza di prestazioni lavorative, o i percettori delle indennità per COVID-19 dei Decreti “Sostegni” per i quali la norma stessa stabilisce l'erogazione automatica del bonus da parte dell'INPS, senza richiedere che vi sia un'attuale forma di occupazione che comporti l'invio delle denunce UniEmens; così come altre categorie, per le quali i requisiti richiesti sono riferiti all'anno 2021.

Ad un primo sguardo, tra tutti, restano solo, forse, i collaboratori coordinati e continuativi, per i quali è richiesto un contratto attivo alla data di entrata in vigore del decreto e che non necessariamente, tuttavia, percepiranno compensi entro luglio 2022. La norma dovrebbe dunque essere riferita a quei soggetti per i quali vi sia un ritardo non ancora regolarizzato nelle denunce relative al 2021, necessarie per integrare formalmente i requisiti richiesti, riferiti appunto all'anno 2021.

### **Natura del bonus**

Le varie fattispecie di bonus spettano **una sola volta**, non sono quindi tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.

### **Professionisti e autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO**

L'art. 33 del nuovo decreto istituisce un **Fondo con una dotazione di 500 milioni** di euro per l'anno 2022, destinato al bonus spettante ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS (artigiani,

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI*  
*RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

[www.domenicofabbri.it](http://www.domenicofabbri.it)

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

[https://www.youtube.com/channel/UC\\_jPcC\\_mnD\\_LC95Kzi6yppw?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber)

[www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri](http://www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri)

commercianti, agricoli) e liberi professionisti iscritti a casse di previdenza obbligatorie per legge, che non abbiano i requisiti per fruire del bonus in altra forma. **Per l'operatività del bonus per queste categorie occorrerà attendere l'emanazione di un decreto interministeriale (previsto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 50/2022), in cui sarà stabilita, tra l'altro, la soglia di reddito imponibile relativo al 2021 oltre la quale non si avrà diritto al bonus.**

**Si evidenzia come le ultime circolari stiano cercando di fare chiarezza su questo argomento soprattutto in tema di modalità di erogazione (non automatica ma previa richiesta) o di come fare richiesta per i lavoratori stagionali. Nelle prossime informative verranno chiariti questi aspetti.**

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI*  
*RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

[www.domenicofabbri.it](http://www.domenicofabbri.it)

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

[https://www.youtube.com/channel/UC\\_jPcC\\_mnD\\_LC95Kzi6yppw?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber)

[www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri](http://www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri)

## **CREDITO IMPOSTA BENI IMMATERIALI 4.0**

Per effetto del decreto Aiuti, per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022, le imprese possono fruire di un credito di imposta rafforzato. La misura più elevata si applica anche agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

### **1. Chi**

Possono beneficiare del credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0, disciplinato dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1058, 1058-bis e 1058-ter, legge n. 178/2020), tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente:

- dalla **forma giuridica**;
- dal **settore economico** di appartenenza;
- dalla **dimensione**;
- dal **regime fiscale** di determinazione del reddito.

Sono escluse:

- le imprese in stato di **liquidazione** volontaria, **fallimento**, liquidazione coatta amministrativa, **concordato** preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di **sanzioni interdittive** (art. 9, c. 2, D.Lgs 231/2001).

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI*  
*RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

[www.domenicofabbri.it](http://www.domenicofabbri.it)

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

[https://www.youtube.com/channel/UC\\_jPcC\\_mnD\\_LC95Kzi6yppw?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber)

[www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri](http://www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri)

## 2. Cosa

Sono agevolabili gli **investimenti in beni immateriali strumentali nuovi** funzionali ai processi di **trasformazione 4.0**, ricompresi nell'Allegato B della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), come integrato dall'art. 1, c. 32, legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017).

In sintesi, rientrano tra i **beni agevolabili**:

- **software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;**
- **software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;**
- **software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.**

**Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni ammissibili mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.**

## 3. Come

Per effetto del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, art. 21), per gli investimenti effettuati **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022** (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), l'aliquota del credito di imposta è aumentata dal 20% al **50%**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **1 milione di euro**.

## 4. Quando

Il beneficio spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in **3 quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Le **imprese devono**:

- conservare, pena la revoca del beneficio, la **documentazione** idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI*  
*RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

[www.domenicofabbri.it](http://www.domenicofabbri.it)

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

[https://www.youtube.com/channel/UC\\_jPcC\\_mnD\\_LC95Kzi6yppw?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber)

[www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri](http://www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri)

- indicare nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati l'espresso **riferimento** alle **disposizioni agevolative**. L'eventuale irregolarità può essere sanata dal soggetto acquirente, prima che inizino le attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, attraverso diverse modalità. La dicitura della norma agevolativa deve essere inserita anche nei DDT, ma non nel verbale di collaudo o interconnessione (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 270 del 18 maggio 2022);

- produrre o una **perizia tecnica asseverata** rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli nell'elenco di cui all'Allegato B alla legge di bilancio 2017 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Relativamente al settore agricolo detta perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

**Per i beni con costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR n. 445/2000.**

## **OBBLIGO POS**

### **Dal 30/06/2022 obbligo POS: duplice sanzione amministrativa a chi non accetterà il pagamento**

La prima sanzione comminata agli esercenti è quella relativa al rifiuto del pagamento via Pos, multa che ha una **base di 30 euro**. La seconda sanzione, invece, riguarda il corrispettivo che non è stato pagato digitalmente. Infatti ogni esercente che rifiuterà il pagamento con carta dovrà pagare il **4% di maggiorazione** di multa sul valore di vendita del servizio, con la sanzione dunque che sarà di 30 euro più il 4% del pagamento rifiutato.

Esempio pratico, se un commerciante rifiuta un pagamento tramite Pos per un articolo del valore di 100 euro, dovrà pagare 30 euro di base, più il 4% del costo dell'articolo (quindi 4 euro), per un totale di 34 euro di multa.

### **Chi deve avere il Pos**

L'obbligo di Pos che scatta dal 30 giugno 2022 non riguarda solo i **commercianti** e le **attività** che vendono prodotti o servizi, ma anche a tutti i **professionisti come medici, dentisti e tassisti**. A differenza di quanto previsto in passato, la norma approvata prevede che non esista **alcuna soglia minima di pagamento sotto la quale non scatti la sanzione**.

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI*  
*RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

[www.domenicofabbri.it](http://www.domenicofabbri.it)

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

[https://www.youtube.com/channel/UC\\_jPcC\\_mnD\\_LC95Kzi6yppw?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber)

[www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri](http://www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri)